



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1750

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Integrazione deliberazione n. 211 del 26 febbraio 2016 "Attuazione dei tirocini curriculari nell'istruzione secondaria di secondo grado": approvazione delle Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro ed esclusione delle esperienze di tirocinio curriculare realizzate in alternanza scuola-lavoro dagli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione per il computo dei limiti numerici previsti per i tirocini ospitabili da un datore di lavoro.

Il giorno **27 Ottobre 2017** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MICHELE DALLAPICCOLA**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 2003, n. 53”;
- Vista la Legge 13 luglio 2017, n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” ed in particolare l’articolo 1, Comma 7, lett. o) che stabilisce tra gli obiettivi prioritari del sistema scolastico “*l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*” ed il comma 33 che “*Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio*”.
- Vista la Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016, che ha modificato *la legge provinciale sulla scuola n.5 del 7 agosto 2006 e nello specifico l’articolo 65* in materia di alternanza scuola lavoro.  
In particolare l’articolo 65 comma 1 prevede che “*Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. Possono essere riconosciute, all’interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall’istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale*” Inoltre il comma 2 prevede che “*E’ altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all’interno dell’istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell’istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale. a norma provinciale*” Ciò significa che va assicurata ad ogni studente un percorso di alternanza scuola lavoro, che prevede un’esperienza significativa in tirocinio curriculare, valorizzando l’esperienza concreta nel contesto lavorativo reale.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2016, n. 211 “*Attuazione dei tirocini curricolari nell’istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell’alternanza scuola lavoro, di convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curricolare*” e le sue integrazioni con deliberazioni del 6 dicembre 2016, n.2298 e del 27 gennaio 2017, n. 61, che definiscono per il sistema educativo provinciale le modalità attuative dell’obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro.
- Vista la Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 5 ottobre 2015, ed in particolare le sezioni “*Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro*”, “*Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro*” e “*Requisiti delle strutture ospitanti*”.
- Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, dove si stabilisce che:

- l'esame di Stato, in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;
  - l'assolvimento degli obblighi di alternanza è condizione necessaria per l'ammissione all'Esame di Stato e che in sede di colloquio dell'Esame il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
- Considerato che l'alternanza intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo ambito teorico, offrendo nuovi stimoli all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
  - Considerato inoltre che il tirocinio curriculare si configura come esperienza on the job nel corso di un percorso di apprendimento che si conclude con un titolo di studio.
  - Constatato che, sulla base della normativa vigente, risulta utile definire delle linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, per fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni operative in merito alla verifica e alla valutazione degli apprendimenti nell'attività in alternanza scuola lavoro per quanto riguarda la valutazione periodica e finale degli studenti e l'ammissione e lo svolgimento dell'Esame di Stato, come specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nello specifico le linee guida:
    - affrontano gli oggetti della valutazione, le competenze, gli attori coinvolti in tale processo, evidenziandone ruoli e modalità di valutazione, sottolineando la necessità di un atteggiamento aperto e al contempo rigoroso rispetto all'atto del valutare;
    - presentano una gamma di strumenti di verifica e valutazione, mettendone in luce le caratteristiche essenziali, i tratti e le funzioni, oltre che le modalità di documentazione e di certificazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite in alternanza.
  - Costatato che, sulla base della normativa vigente, risulta utile definire delle linee guida per l'alternanza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, come specificate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - Vista la Legge n. 196/97 *“Norme in materia di promozione dell'occupazione* ed in particolare l'art. 18, che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;
  - Visto il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge n. 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento”*, che in assenza di regolamentazione sui tirocini curricolari da parte delle Regioni e Province Autonome, vige, benché ormai ampiamente superato, per quanto riguarda i limiti numerici di ospitalità da parte dei datori di lavoro privati e pubblici;
  - Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo *“Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici”* del novembre 2012
  - Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini 2014/C88/01;

- Vista la Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 ed in particolare gli articoli 4 bis e 4 ter che disciplinano rispettivamente i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi per giovani studenti;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 737 del 19 maggio 2014 “Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19”;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 736 del 19 maggio 2014 “Criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19”;
- Visto l'Accordo tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art.1 commi 34 3e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92”, Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017, che aggiornano e sostituiscono le linee guida approvate dalla Conferenza Stato regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 (Repertorio atti n. 1 /CSR);
- Preso atto che le nuove Linee guide in materia di tirocini formativi e di orientamento sopracitate, come peraltro le precedenti del 24 gennaio 2013, escludono tra le materie oggetto delle stesse i tirocini curricolari, anche nella modalità del tirocinio estivo, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- Visto lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante “*regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e per la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori*” in fase di decretazione, a seguito del parere favorevole del Consiglio di Stato (numero affare 01486/2017) espresso nell'adunanza di sezione del 31 agosto 2017, che reca all'articolo 6 alcune disposizioni volte a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture ospitanti, stabilendo che il numero degli studenti ammessi sia individuato a seguito di una attenta valutazione circa le capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative del soggetto ospitante, nonché in ragione della tipologia del rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor esterno non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto 12 a 1 per attività a rischio basso, che costituisce standard nazionale di riferimento anche per la Provincia Autonoma di Trento;
- Considerato l'obbligo dell'istituzione scolastica o formativa di accertare per la realizzazione del tirocinio curricolare, in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, il possesso da parte dei soggetti ospitanti di:

- a) *capacità strutturali*, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- b) *capacità tecnologiche*, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) *capacità organizzative*, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Queste capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate anche nel testo della convenzione per l'attivazione del tirocinio curriculare tra l'istituzione scolastica o formativa ed il soggetto ospitante, come pure gli obblighi e le verifiche volte a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le strutture ospitanti.

- Considerato che in Trentino, gli studenti del secondo ciclo, coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro e quindi iscritti al primo settembre 2017 alle classi III, IV e V sono 14.987 e che rispetto a tutti questi studenti i dirigenti scolastici e formativi devono garantire l'assolvimento degli obblighi di alternanza ai fini dell'ammissione agli esami di qualifica e di diploma professionale e all'Esame di Stato e che tali attività, rispetto al numero di esperienze attivate prima dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro risultano più che triplicate.
- Ritenuto necessario creare le migliori condizioni per facilitare l'accoglienza di tutti gli studenti in obbligo di alternanza scuola-lavoro e per realizzare mediante il tirocinio curriculare, in quanto metodologia didattica, esperienze realmente formative e significative negli ambienti lavorativi, intervenendo anche sul versante normativo, in quanto laddove non diversamente regolamentato, permangono i limiti numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 per quanto riguarda gli studenti in alternanza scuola lavoro che un soggetto ospitante può accogliere. Risulta pertanto opportuno regolamentare tale aspetto per definire una precisa linea di comportamento per tutte le imprese ed enti pubblici e privati e per gli operatori del mercato del lavoro e della scuola. In tal senso s'intende procedere proponendo di non considerare i tirocini curricolari in alternanza scuola-lavoro, di cui alla normativa statale e provinciale sulla scuola citata, rilevanti per determinare il limite massimo di tirocini ospitabili da un datore di lavoro, ferma restando la responsabilità del dirigente/direttore dell'istituzione scolastica o formativa di verifica preliminare delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative nonché la sussistenza degli adempimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei tirocini curricolari presso le strutture ospitanti. Conseguentemente i tirocini curricolari sono esclusi dai vincoli numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e da quelli indicati per i tirocini extracurricolari.
- Rilevata la necessità di assicurare a tal fine un monitoraggio nel tempo per verificare l'effettiva numerosità e distribuzione dei tirocini fra i diversi soggetti ospitanti e le caratteristiche formative dei tirocini stessi;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il parere per quanto riguarda l'esclusione dei tirocini curriculari dai limiti di computo dei tirocini ospitabili da un datore di lavoro, espresso dalla Commissione Provinciale per l'impiego in data 16 ottobre 2017;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui agli Allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ferma restando:
  - la responsabilità del dirigente/direttore dell'istituzione scolastica o formativa di verifica preliminare delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative nonché la sussistenza degli adempimenti necessari a garantire la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nei tirocini curriculari presso le strutture ospitanti;
  - la necessità di creare le migliori condizioni per facilitare l'accoglienza di tutti gli studenti in obbligo di alternanza scuola-lavoro e per realizzare esperienze realmente formative e significative negli ambienti lavorativi;di escludere i tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro dai vincoli numerici indicati dal Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 e da quelli previsti per i tirocini extracurriculari.
3. di affidare al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado Università e Ricerca l'analisi nel tempo della distribuzione dei tirocini fra i diversi soggetti ospitanti, al fine di monitorare la correlazione tra la numerosità di studenti ospitati e la realizzazione di esperienze formative significative negli ambienti lavorativi. Tale monitoraggio dovrà essere presentato anche alla Commissione Provinciale per l'impiego;
4. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 LINEE GUIDA ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

002 LINEE GUIDA ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO BES

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## Linee guida per la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro

### Introduzione

Con la **Legge n. 107/2015** l'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), prevista dalla normativa precedente nella scuola secondaria di secondo grado come facoltativa o, in fase transitoria, sostitutiva dell'area professionalizzante, diventa ordinamentale in tutti i percorsi del Secondo grado: Istituti Professionali, Istituti Tecnici e Licei.

Ciò comporta non solo l'aumento del monte orario destinato all'alternanza (almeno 400 ore nei Professionali e nei Tecnici, almeno 200 ore nei Licei, nel corso del Secondo Biennio e del V anno) ma anche, e soprattutto, l'obbligatorietà dell'ASL per tutti gli studenti delle Secondarie di secondo grado, con l'inserimento della stessa nei piani triennali dell'offerta formativa dei singoli Istituti.

Anche a livello provinciale, i periodi di apprendimento in alternanza scuola-lavoro da facoltativi (L.P. n. 5/2006) divengono obbligatori per tutti i percorsi della Scuola Secondaria di Secondo Grado con la **Delibera n. 211/2016 e la Legge Provinciale n. 10/2016** che modifica la Legge Quadro sulla scuola trentina.

L'Alternanza scuola lavoro è **strategia didattica**, "metodologia" attraverso la quale gli studenti possono apprendere e possono acquisire competenze, in coerenza con i profili in uscita dalla scuola secondaria, e che prevede l'accostamento e la complementarietà tra ambienti di apprendimento. L'alternanza offre occasioni e contesti di apprendimento diversificati, difficilmente esperibili nel solo ambiente scolastico.

In quanto attività curricolare obbligatoria, per i percorsi di alternanza scuola lavoro sono previsti:

- da un lato il **monitoraggio** (a cura del tutor scolastico) e la **valutazione** dell'esperienza stessa da parte dei singoli studenti coinvolti e del Dirigente scolastico (attraverso la valutazione dell'ente ospitante e con l'ausilio del tutor interno)
- dall'altro la **valutazione degli apprendimenti** in relazione alla valutazione periodica e finale degli studenti e in sede di ammissione e di svolgimento dell'Esame di Stato, da parte dei docenti del Consiglio di classe.

Il presente documento, sulla base della normativa vigente e guardando alla letteratura sul tema, fornisce alle scuole una indicazione operativa in merito alla **verifica e alla valutazione degli apprendimenti** dell'attività fatta dagli studenti in Alternanza scuola lavoro.

Nello specifico si affrontano: **oggetti** della valutazione, le competenze, **attori** coinvolti in tale processo, cercando di evidenziarne i ruoli, e **modalità** di valutazione, sottolineando la necessità di un atteggiamento aperto e al contempo rigoroso rispetto all'atto del valutare. Viene, inoltre, presentata una gamma di **strumenti** di verifica e valutazione, mettendone in luce le caratteristiche essenziali, descrivendone i tratti e la funzione, oltre alle modalità di **documentazione** e di **certificazione** degli apprendimenti e delle competenze acquisite in Alternanza.



## Valutare l'Alternanza

Punto di partenza di un discorso sulla valutazione degli apprendimenti in Alternanza è il riconoscimento della complessità che essa implica: la valutazione in tale contesto, infatti, deve avere presenti più dimensioni perché è riferita a un processo molto articolato, che coinvolge vari fattori. Se da un lato si tratta di verificare e valutare le **competenze disciplinari e trasversali** acquisite nel percorso di Alternanza, confrontandole e integrandole con i piani di studio di Istituto, dall'altro occorre iniziare a considerare e valorizzare aspetti della formazione degli studenti che l'esperienza dell'alternanza può favorire. Nell'incontro con il mondo del lavoro, infatti, gli studenti sono chiamati ad essere realmente e concretamente attivi, ad assumere un atteggiamento di responsabilità, a diventare progressivamente consapevoli dei propri processi di apprendimento, a mobilitare risorse personali a volte latenti. L'esperienza di alternanza è un'occasione, il terreno sul quale può trovare spazio privilegiato un apprendimento attivo e situato, e che coinvolge la persona dello studente nella sua globalità.

L'esperienza dell'alternanza, lontana dall'essere una mera "formazione al lavoro", promuove lo sviluppo del pensiero critico della persona, attitudine che si traduce nel suo modo di essere e di agire. Presupposto perché ciò avvenga è che la scuola sia orientata alla formazione di un cittadino responsabile della propria formazione personale e professionale per l'intero arco della vita. L'alternanza scuola lavoro, favorendo un **apprendimento autentico** consente e richiede una **valutazione autentica**, basata in primo luogo sull'osservazione dello studente in un contesto di realtà.

L'introduzione dell'Alternanza come percorso curricolare offre alla scuola un'ulteriore occasione per interrogarsi sulla didattica e sulla valutazione per competenze. La valutazione dell'Alternanza, infatti, fa emergere come centrale, ciò che è alla base delle Indicazioni Nazionali, delle Linee guida per il riordino e dei Piani di Studio provinciali, ossia l'azione didattica e la valutazione basate sul concetto di competenza. I documenti appena citati pongono come obiettivo l'acquisizione, da parte degli studenti, di competenze disciplinari e trasversali, chiave e di cittadinanza, generali e specifiche, coerenti con i vari Profili in uscita e PeCuP di ogni Indirizzo di studi.

L'Alternanza, e in particolare lo *stage*/tirocinio, richiede nello specifico una progettazione e una valutazione per competenze, in quanto modalità di apprendimento complessa, situata, autentica. E proprio in fase di progettazione si dovrebbe agire secondo la logica dell'incrocio tra le competenze, disciplinari e trasversali, e le prestazioni attese, focalizzando l'attenzione su ciò che nelle attività programmate sia riconducibile ai saperi disciplinari, alle abilità e agli atteggiamenti in contesti reali.

La valutazione, allora, si concentrerà sulle dimensioni di competenza individuate *ex ante* in fase di **progettazione**, ancorando ogni dimensione a ciò che è osservabile e a specifiche evidenze. I criteri secondo i quali si giudica una prestazione vanno stabiliti a priori, sia per assicurare trasparenza ed equità, sia per garantire attendibilità e validità alla valutazione stessa.

Il momento valutativo assume così un carattere nuovo: non solo atto dovuto, adempimento o sintesi, somma di un percorso formativo, ma anche e soprattutto aspetto essenziale della didattica, al pari della programmazione e dell'attuazione dei

curricoli e delle Unità di Apprendimento. In questo senso una valutazione “fuori dagli schemi” può contribuire all'**educazione all'autovalutazione** e alla valutazione, aspetto che la nostra scuola sta iniziando a considerare come centrale.

Ogni esperienza curricolare ed extracurricolare cui si può attribuire un valore in termini di credito, infatti, può incidere sull'attribuzione dello stesso in due modi:

- nell'oscillazione all'interno della fascia di **credito**, per un massimo di 1 punto (secondo la valutazione data dal CC);
- entrando nel calcolo come elemento che concorre all'attribuzione della **valutazione disciplinare** (di una o più materie) o delle **capacità relazionali**.

Tali esperienze trovano posto anche nel **giudizio** di ammissione all'Esame di Stato, ma solo in termini “descrittivi”, cui non corrisponde un valore numerico sommabile.

Sia in fase di progettazione sia nella valutazione si deve considerare l'**alternanza nella sua globalità**; essa, infatti, non coincide con lo *stage* o il tirocinio, ma si articola in una gamma di attività più ampia: attività di preparazione al tirocinio, visite aziendali, testimonianze di soggetti d'impresa, progetti su commessa esterna, partecipazione a *challenge*, elaborazione di un project work. Tra le attività ricomprese nell'alternanza, ai fini dell'autovalutazione e di una valutazione in senso ampio, è essenziale prevedere un momento specifico per la **restituzione** (ai docenti, alla classe, a un auditorio più ampio) dell'esperienza.

L'autovalutazione da parte dello studente, se messa in relazione con quella attribuita dal tutor esterno/dal docente, aiuta anche a far assumere allo studente spirito critico e maggiore consapevolezza rispetto all'esperienza.

Valutare l'alternanza, quindi, significa esaminare una pluralità di esperienze nelle quali si manifestano e si possono verificare più “oggetti” (competenze, abilità, conoscenze, atteggiamenti). Significa anche dotarsi di strumenti di verifica e valutazione validi e attendibili, diversificati per ciascun oggetto di volta in volta considerato.

## 1. Verifica e valutazione formativa

In quanto curricolare e intenzionale, l'Alternanza rientra negli apprendimenti definiti “**formali**” e in tal senso viene valutata attraverso l'attribuzione di un voto/giudizio, disciplinare e di capacità relazionale e di un punteggio per il credito; nell'ambito dell'Esame di Stato, è prevista nel colloquio la presentazione da parte del candidato di un elaborato su tale esperienza.

### a. Oggetti della valutazione

La valutazione degli apprendimenti in ASL è una valutazione **mirata e intenzionale**, quindi deve avere chiari i suoi oggetti, ovvero le competenze disciplinari e trasversali acquisite in alternanza, sia nello *stage* sia nelle attività d'aula, di preparazione, approfondimento, ecc., che accompagnano la parte *on the job*.

C'è una relazione forte tra valutazione e progettazione: si valuta ciò che si è pensato e formalizzato in fase di progettazione, momento nel quale vanno definite quali competenze, legate a quali discipline, gli studenti dovrebbero acquisire in tale esperienza. Già in fase di progettazione si individuano anche le **prestazioni** che permettono di osservare il manifestarsi delle competenze bersaglio nell'esperienza di *stage*.

Per questo motivo, senza "ingessare" i percorsi e lasciando spazio a ciò che in essi può accadere di nuovo, valorizzando anche i "saperi divergenti", si progetta l'alternanza cercando di trovare le intersezioni tra curriculum (disciplinare e trasversale) e situazioni in cui si attuano le performance.

La programmazione del percorso di ciascun ragazzo viene fatta per l'intero triennio all'inizio della classe III e viene di anno in anno aggiornata. Volendo assegnare un ruolo determinante e concorrente all'alternanza nella valutazione delle competenze in uscita da parte dello studente, è necessario prevedere una progressività, a partire dalla classe terza, che assegni i crediti in modo cumulativo, e i giudizi, anno per anno, e che siano coinvolte più discipline, sia di base sia di indirizzo.

Insieme agli aspetti organizzativi nella progettazione si devono, dunque, considerare le questioni didattiche e valutative, sia a livello di progettazione d'Istituto, di Indirizzo e di Consiglio di classe, sia rispetto al singolo studente.

Gli oggetti valutati in ASL sono dunque le competenze, individuate in fase di progettazione e osservabili in aula e, soprattutto, nel contesto dello stage e delle altre esperienze di alternanza. Esse possono essere:

## **DISCIPLINARI**

Tali competenze sono declinate in conoscenze e abilità, come previsto dai Piani di Studio Provinciali e dalle Indicazioni Nazionali/Linee guida per il riordino, e presuppongono "autonomia" e "responsabilità", quindi coinvolgono gli atteggiamenti, il "saper essere", e la dimensione meta-cognitiva.

## **TRASVERSALI: chiave e di cittadinanza**

Nei documenti europei e nazionali esse assumono un ruolo strategico, non solo in riferimento ai contesti lavorativi, ma anche quale fondamento della cittadinanza attiva e consapevole. Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado la loro acquisizione e valutazione è in capo alle discipline e ai progetti attuati dai singoli Istituti.

Le competenze trasversali trovano nell'ASL un luogo privilegiato di sviluppo e, di conseguenza, di valutazione, purché assunte intenzionalmente quale obiettivo formativo e valutate di conseguenza.

Trattandosi di una valutazione delle competenze con valenza sommativa ma anche formativa e diagnostico-orientativa, accanto ai risultati (prestazioni e prodotti) vanno considerati i processi che portano alla loro acquisizione. Alcuni strumenti di valutazione, griglie di osservazione delle competenze chiave, diario di bordo, scheda

di autovalutazione, possono più di altri essere utilizzati in tal senso, poiché evidenziano il carattere dinamico e processuale sotteso ai risultati raggiunti.Cogliere i **processi** è ciò che permette allo studente, ai tutor, aziendali e di classe, e ai docenti di sostenere e agevolare gli apprendimenti nonché di intervenire, laddove opportuno o necessario, per modificare il percorso, ripensarlo e ricalibrarlo perché risponda meglio ai bisogni educativi del singolo, oppure di riflettere con lo studente sulle sue risorse e criticità, anche in ottica orientativa. Fondamentale è, in tal senso, una progressiva assunzione di responsabilità da parte dello studente nei confronti del proprio apprendimento e del proprio progetto di vita

## **b. Strumenti**

Il processo di valutazione degli apprendimenti acquisiti in alternanza è “partecipato”, costruito con lo studente: ciò significa non solo trasparenza nei giudizi e prima ancora nei criteri di valutazione, ma anche coinvolgimento diretto dello studente attraverso l'autovalutazione e un percorso di meta-cognizione durante tutta l'esperienza.

Si è già detto che i criteri di valutazione vanno decisi *ex ante*, definendo le competenze implicate nella singola esperienza di alternanza ancora nella fase di progettazione del percorso individuale. Si è detto anche dell'opportunità di tenere in considerazione il fatto che in un apprendimento situato non tutto sia prevedibile, ovvero che lo studente possa acquisire dimensioni di competenza ulteriori a quelle indicate nella progettazione.

Per le competenze disciplinari e trasversali si elaborano, all'interno del Consiglio di classe e di concerto con il tutor esterno, e si utilizzano **strumenti osservativi** (in particolare durante lo *stage* a cura del tutor esterno) mirati alla verifica e alla valutazione di singole dimensioni di competenza. Ma si possono prevedere altre forme di verifica e valutazione strutturate, prove, e meno strutturate, legate agli **approcci valutativi di tipo descrittivo e narrativo**.

Spesso nella pratica la valutazione delle competenze trasversali passa in secondo piano e viene attuata attraverso giudizi impressionistici, mentre è necessario dotarsi di strumenti di osservazione e valutazione “oggettivi”, o quantomeno vanno definite le dimensioni di competenza “osservabili”, sulle quali poi fondare la valutazione.

Strumenti di tipo “narrativo”, di riflessione sui propri processi, di autovalutazione, permettono di verificare e valutare il grado di autonomia e di consapevolezza degli studenti, fornendo al contempo informazioni utili per la ricostruzione dei processi. L'abitudine all'autovalutazione e alla riflessione sulle esperienze vissute, è essa stessa una forma di apprendimento e va nell'ottica dell'orientamento e della progressiva costruzione consapevole del proprio percorso di studi e di scelte lavorative.

Tra i possibili strumenti se ne indicano alcuni che ogni Consiglio di classe può adottare, **singolarmente o integrandoli** tra loro o con altri, nella verifica e valutazione delle competenze acquisite in Alternanza. È importante, però, che siano pensati, costruiti e scelti in relazione alla specifica esperienza di alternanza che devono accompagnare e di cui servono a valutare gli apprendimenti.

## Schede/rubriche di osservazione delle competenze/prestazioni per livelli

Strumenti fondamentali per la valutazione dello *stage*/tirocinio da parte del **tutor esterno**, vanno costruiti e condivisi nella fase di co-progettazione sulla base delle prestazioni attese e delle relative competenze.

Con l'attenzione alla facilità di utilizzo in un contesto lavorativo, l'elaborazione delle schede/rubriche contempla una serie di voci dettagliate, chiare e coerenti con le attività osservate e le dimensioni di competenza coinvolte. Elementi base di una rubrica osservativo/valutativa sono, oltre all'esplicitazione delle dimensioni di competenza osservate/valutate, la specificazione delle evidenze e degli indicatori ad esse relative. Ovvero, ciò che nella situazione/prova di riferimento consente di attestare o meno l'acquisizione di un aspetto particolare della competenza in esame, attraverso la rilevazione di elementi "osservabili". Nella scheda dovrebbero essere indicati anche i livelli di padronanza relativi ad ogni voce.

## Project work

Il Project work nel contesto dell'alternanza è uno strumento adatto alla sintesi e alla formalizzazione dei saperi acquisiti durante lo *stage*/tirocinio in un'ottica proattiva. Partendo dalla ricostruzione di alcuni elementi o problemi emersi, situazioni esperite, argomenti approfonditi, ecc., durante l'alternanza, lo studente a partire da un'analisi dell'esistente può avanzare una **proposta di soluzione**, nell'ottica del *problem solving*.

Ciò che si intende far emergere dall'elaborazione del project work non è prioritariamente l'originalità o l'innovazione nelle soluzioni, quanto l'impostazione del lavoro, la metodologia seguita, l'atteggiamento nell'affrontare un problema più o meno complesso.

Da non sovrapporre all'approfondimento di un argomento (pluri)disciplinare, il PW dovrebbe essere uno strumento fruibile e operativo e potrebbe costituire una delle forme dell'elaborato richiesto per il colloquio dell'Esame di Stato. Sarebbe auspicabile che tale documento venisse realizzato mantenendo il contatto con l'**ente ospitante e il tutor esterno**, magari proprio a partire da una sollecitazione dell'ente ospitante stesso.

## Diario di bordo/dell'esperienza

Oltre ai dati essenziali e agli elementi fattuali relativi allo *stage*/tirocinio, contiene le **riflessioni** salienti sull'esperienza lavorativa in atto, un collegamento esplicito alle altre attività previste nel Piano Formativo Individualizzato/progetto di alternanza e un **bilancio** conclusivo della stessa. Si tratta di uno strumento che da un lato ricostruisce *in itinere* un percorso, dall'altro fa emergere i processi di apprendimento dello studente in quel determinato percorso.

La stesura del diario di bordo va accompagnata dal **tutor interno** e diventa essa stessa momento di acquisizione di **competenze disciplinari e trasversali** (lo studente rielabora un'esperienza in forma di testo scritto e, in alcuni casi, fa sintesi sugli "oggetti" di alcune discipline) e di **autovalutazione** (è chiamato a una riflessione meta-cognitiva, a interrogarsi su ciò che ha imparato e attraverso quali processi, a porre attenzione alle proprie risorse e alle criticità).

### **Relazione di tirocinio**

Come il diario di bordo, la relazione ricostruisce, ma a posteriori, l'esperienza mettendone in luce gli snodi, i passaggi fondamentali in chiave meta-cognitiva. La stesura della relazione sollecita ed evidenzia la capacità di **riflettere sui propri processi** di apprendimento, sugli atteggiamenti e sulle trasformazioni che l'esperienza ha comportato. È anche l'occasione per fare **sintesi** sugli apprendimenti legati alle discipline sviluppati nel percorso di alternanza e per acquisire o potenziare le competenze di produzione del testo scritto, divenendo strumento di valutazione di più aspetti. La relazione potrebbe diventare l'elemento di base sul quale costruire l'elaborato richiesto al colloquio orale dell'Esame di Stato.

### **Portfolio**

Inteso come raccolta dei **lavori esemplari** dello studente, nel caso il percorso di Alternanza preveda la realizzazione di uno o più prodotti. Il Portfolio è una **raccolta ragionata**, accompagnata da una riflessione sul percorso di apprendimento sotteso ai prodotti illustrati, sul filo rosso che unisce i lavori realizzati, sulle competenze acquisite, sulle prospettive future in chiave di orientamento. Ha carattere direzionale, evidenzia un itinerario di sviluppo di competenze. Si tratta di uno strumento che più facilmente documenta un'esperienza di Alternanza collegata a un progetto specifico, a una commessa esterna, a un *challenge*, ecc.

### **Questionario di autovalutazione**

Costruito in modo più o meno strutturato, con domande più o meno aperte, il questionario aiuta lo studente a ripercorrere l'esperienza di alternanza, evidenziando il percorso di crescita personale e di acquisizione di competenze. Accanto a quesiti relativi all'esperienza nella sua globalità, quindi, sarebbe opportuno inserire domande che facciano emergere le eventuali dimensioni di **competenza**, disciplinari e/o trasversali, acquisite e la **consapevolezza** di tale acquisizione.

### **Prove disciplinari, di Asse e pluridisciplinari per la verifica delle competenze/conoscenze/abilità**

Sono strumenti, questi, che possono essere utilizzati in relazione alle **attività d'aula**, di preparazione e approfondimento, di “ri-costruzione” dei saperi disciplinari anche a partire dall'esperienza di *stage*/tirocinio.

### c. Chi valuta e con quali modalità

La valutazione dell'alternanza, sia come esperienza formativa sia in relazione agli apprendimenti maturati dagli studenti, è in capo alle **Istituzioni scolastiche**, ma coinvolge direttamente anche i partner esterni che vi possono contribuire a diverso titolo. In particolare, il ruolo del **tutor esterno/aziendale** è centrale nell'acquisizione e nella valutazione dei dati osservabili durante lo *stage*/tirocinio, sia perché è la figura che accompagna e osserva lo studente “in situazione”, sia perché offre la prospettiva del mondo del lavoro, quindi un punto di vista “altro” rispetto a quello scolastico, nel rilevare e dare valore agli elementi che fonderanno il giudizio. Si tratta poi di trovare un punto d'incontro, un linguaggio comune tra visioni e logiche spesso lontane.

Titolare e responsabile della valutazione formativa nei percorsi di Alternanza, come della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, è il Consiglio di classe.

Rispetto agli apprendimenti, ciascun **Consiglio di classe** valuta le competenze acquisite dallo studente in Alternanza sulla base di più elementi:

1. la valutazione proposta dal **tutor esterno/aziendale**, che fornisce indicazioni circa i livelli di prestazione dello studente durante lo **stage**. Il tutor esterno, con il quale si sono preventivamente concordati i criteri di valutazione, in coerenza con il progetto formativo individualizzato e grazie agli strumenti di osservazione/valutazione elaborati e condivisi in fase di co-progettazione con il tutor interno e/o con il CC, **comunica tutti gli elementi utili** rilevati durante l'osservazione dello studente e le sue considerazioni in merito. Il Consiglio tradurrà tali indicazioni in dimensioni di competenza utili alla valutazione delle competenze trasversali e disciplinari acquisite/potenziare durante lo *stage*;
2. la valutazione del **tutor interno**, che fornisce le informazioni sullo svolgimento dello **stage** emerse dal monitoraggio (che prevede un contatto costante con lo studente, il tutor esterno e l'ente ospitante) e sulle **attività d'aula** previste dall'alternanza, nonché le sue considerazioni sullo svolgimento del percorso; il tutor interno costituisce il *trait d'union* tra i vari attori dell'alternanza, soprattutto in tema di valutazione, colui che raccoglie dati, osservazioni e considerazioni, ne fa sintesi e la riporta all'interno del Consiglio di classe.

Il tutor interno si confronta con il tutor esterno sulla valutazione del tirocinio e rappresenta il punto di riferimento dello studente rispetto alla stesura/compilazione di strumenti di valutazione e autovalutazione, quali il diario di bordo, la relazione di *stage*, il questionario di autovalutazione, ecc., di cui fornisce una proposta di valutazione al Consiglio di classe. Se previsti, utilizza anche strumenti più informali, come il colloquio individuale, per trarre un giudizio più ampio e articolato sul percorso formativo dello studente in Alternanza;

3. il giudizio dei **docenti delle discipline direttamente coinvolte** (definite in fase di progettazione) nell'Alternanza, che hanno individuato e valutato elementi sulle **competenze disciplinari e trasversali** acquisite in ASL, attraverso strumenti di tipologie diverse: osservazioni e indicazioni fornite dai tutor esterno e interno, diario di bordo, prove di conoscenza e di competenza, project work, ecc.; in tal modo, l'esperienza dell'Alternanza incide sulla proposta di valutazione nelle singole discipline in fase di scrutinio;
4. il giudizio di **tutti i docenti** del consiglio di classe che valutano, attraverso gli elementi indicati dai tutor e l'analisi degli strumenti di autovalutazione/meta-cognizione quali il diario di bordo, il questionario di autovalutazione, ecc., le **competenze trasversali**, chiave e di cittadinanza, acquisite nel percorso di Alternanza.

Il giudizio sulle competenze trasversali contribuisce alla valutazione delle capacità relazionali.

## 2. Valutazione e certificazione degli apprendimenti

### a. Ammissione alla valutazione degli apprendimenti

In quanto percorso curricolare obbligatorio, lo svolgimento dell'Alternanza nel corso del II Biennio e del V anno è requisito per l'ammissione all'Esame di Stato del II Ciclo.

Gli studenti sono tenuti a svolgere almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore previsto (minimo 200 ore nei Licei, minimo 400 nei Tecnici e nei Professionali) per le attività di alternanza scuola-lavoro, comprensive di *stage*/tirocinio e di tutte le attività d'aula e di preparazione e rielaborazione della parte di formazione in situazione. La normativa non precisa, e quindi non vincola rispetto alla distribuzione del monte orario nei tre anni: ciò significa che l'aver frequentato un monte ore diverso da quello progettato all'inizio di ciascun anno scolastico non pregiudica di per sé l'ammissione alla classe successiva, ad eccezione dell'ammissione all'Esame di Stato. Naturalmente, una scansione equilibrata delle attività sui tre anni è auspicabile, sia per permetterne la frequenza, sia in vista degli esiti formativi dell'esperienza.

Nel calcolare la frequenza dell'Alternanza va posta attenzione a specifici casi di svolgimento dello *stage* curricolare nel periodo di sospensione delle attività didattiche, poiché in tal caso lo *stage* contribuisce all'ammontare delle ore di Alternanza, ma non al monte ore complessivo di frequenza obbligatoria per l'ammissione alla valutazione in sede di scrutinio. Riassumendo:

- lo *stage*/tirocinio svolto durante le attività didattiche viene calcolato sia come frequenza dell'Alternanza, sia come frequenza complessiva delle attività dell'anno scolastico di riferimento;
- lo *stage*/tirocinio svolto durante la sospensione delle attività didattiche viene calcolato solo come frequenza per l'Alternanza scuola-lavoro.

I candidati esterni, per gli esami di idoneità alla frequenza del IV e del V anno e per l'ammissione all'Esame di Stato, devono aver svolto, e devono documentare, percorsi di alternanza o esperienze ad essa assimilabili (*stage*, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato, volontariato), per il monte ore indicativo del



rispettivo Indirizzo. Il Consiglio di classe, sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti, o una Commissione istituita appositamente presso l'Istituzione scolastica cui il candidato esterno fa richiesta, valuta la corrispondenza del percorso effettuato con i percorsi formativi di ASL previsti dall'Istituzione scolastica stessa.

## **b. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti**

Nel II Biennio e nel V anno il percorso di alternanza scuola lavoro contribuisce alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti dei singoli studenti per diversi aspetti e per ogni anno scolastico, nonché all'ammissione e alla valutazione dell'Esame di Stato.

Tenendo conto delle modalità di valutazione di cui si è discusso in precedenza, e sottolineando il fatto che le scelte circa le modalità e gli strumenti adottati debbano essere stabiliti *ex ante* dal Consiglio di classe, l'alternanza scuola lavoro viene valutata nel seguente modo:

1. contribuisce alla valutazione nelle discipline, sia di base sia di Indirizzo, collegate direttamente all'esperienza di alternanza, stabilite all'inizio dell'anno scolastico in fase di programmazione didattica e progettazione del Piano Formativo Individualizzato;
2. influisce sulla valutazione delle capacità relazionali dello studente;
3. incide sull'attribuzione dei crediti scolastici sulla base delle disposizioni che verranno emanate in materia di Esami di Stato, ferme restando le altre regole e le tabelle ministeriali per l'attribuzione del credito;
4. offre elementi per la valutazione delle competenze chiave europee e per le competenze di cittadinanza,
5. in sede di scrutinio finale concorre alla determinazione del giudizio globale per l'ammissione alla classe successiva;
6. costituisce un elemento significativo per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame di Stato;
7. nel colloquio dell'Esame di Stato viene valutata la presentazione dell'esperienza di alternanza, anche con specifico elaborato.

Rispetto a questo quadro, si devono considerare alcune situazioni particolari:

1. se uno studente frequenta lo **stage/tirocinio curricolare durante il periodo estivo** di sospensione delle attività didattiche, la valutazione dell'alternanza può riguardare l'anno scolastico in corso per tutte le attività di preparazione, riflessione, approfondimento, ecc. previste dal progetto formativo; concorre alla valutazione degli apprendimenti dell'anno scolastico successivo rispetto al solo *stage/tirocinio* o rispetto all'intero percorso fino a quel momento svolto (in questo caso non viene considerata nell'anno precedente); per l'attribuzione del credito scolastico, si può prevedere un'integrazione all'inizio dell'anno scolastico successivo, come avviene per le carenze recuperate nelle verifiche

di inizio anno scolastico; in questo caso particolare, diviene ancora più importante la fase di restituzione dell'esperienza da parte dello studente.

2. per lo studente che svolge l'**Alternanza all'estero**, la valutazione viene effettuata sulla base del progetto formativo concordato con l'ente ospitante estero e in base alla documentazione acquisita dal Consiglio di classe, il quale esprime una valutazione ed eventualmente richiede un'integrazione della documentazione o dell'esperienza stessa.
3. lo studente che ha frequentato il **quarto anno all'estero** è tenuto a presentare la documentazione, rilasciata dall'Istituto straniero, attestante il percorso formativo seguito. Il Consiglio di classe, sulla base di tale documentazione, valuta le competenze acquisite dallo studente all'estero e ne riconosce l'eventuale equivalenza con i percorsi di Alternanza svolti dagli altri studenti della classe. Per periodi inferiori all'anno scolastico la procedura non cambia; in questo caso, però, possono essere attivati percorsi integrativi di alternanza per il recupero e lo sviluppo delle competenze non acquisite;
4. gli **studenti che ripetono l'anno scolastico** sono tenuti a frequentare nuovamente le attività di Alternanza, in quanto attività ordinamentale che coinvolge la programmazione annuale del Consiglio di classe. Eventuali Certificazioni acquisite possono essere riconosciute dal Consiglio di classe, in accordo con la relativa normativa vigente.

### **c. Esame di Stato**

Lo svolgimento del percorso di Alternanza scuola lavoro nel II Biennio e nel V anno, secondo quanto previsto dai singoli Indirizzi di studio, costituisce uno dei **requisiti per l'ammissione** all'Esame di Stato, in quanto attività curricolare ordinamentale.

Gli studenti, quindi, dovranno aver frequentato nell'arco del II Biennio e del V anno, ed entro lo scrutinio di ammissione all'esame, la quota minima del monte ore prescritto per l'alternanza (almeno 200 ore per i Licei – 400 ore per gli Istituti Tecnici e Professionali), comprensivo di *stage*/tirocinio, attività d'aula di preparazione e rielaborazione, visite aziendali, incontri con esperti, ecc., ovvero di tutte le attività riconosciute come ASL.

Lo svolgimento di un percorso di Alternanza, nella pluralità di forme previste, è richiesto anche ai **candidati esterni**, che sono tenuti a presentare, in vista degli esami di ammissione all'Esame di Stato, la documentazione relativa a tale esperienza. In tal caso, una Commissione istituita appositamente presso l'Istituzione scolastica cui il candidato esterno fa richiesta, valuta la corrispondenza e la coerenza del percorso effettuato con i percorsi formativi di ASL previsti dall'Istituzione scolastica stessa, e ne comunica l'esito entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Tra le **prove d'esame**, sulla base della normativa relativa agli Esami di Stato, il percorso di alternanza trova uno spazio specifico e viene valutato nel **colloquio orale**, nel quale al candidato è richiesto di esporre con “una breve **relazione** e/o un **elaborato multimediale** l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi”.

I candidati esterni presentano, con le medesime modalità, l'eventuale esperienza di lavoro svolta.

La normativa non precisa ulteriormente le caratteristiche e i criteri di redazione e di esposizione della relazione o dell'elaborato multimediale, lasciando spazio all'interpretazione. Ma, poiché il colloquio è finalizzato ad “accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente”, si può ritenere opportuno che sia l'elaborato sia l'esposizione non si limitino alla descrizione e documentazione dell'esperienza. È auspicabile una **riflessione critica e argomentata**, che discuta dell'esperienza nel merito e nei suoi aspetti meta-cognitivi e orientanti.

La relazione sull'alternanza di fatto va a sostituire l'approfondimento disciplinare o pluridisciplinare, rappresentando un'occasione per presentare il percorso formativo seguito e il grado di consapevolezza critica maturato.

In particolare, se nel V anno si è scelto di elaborare un **Project Work** come strumento di documentazione, analisi critica e proposta operativa in merito ai contenuti dell'esperienza stessa, il colloquio è il momento di discussione e valorizzazione di tale elaborato. Anche la **Relazione di tirocinio o il Portfolio** possono rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo di tale documento.

### **3. Formalizzazione della valutazione e Certificazione delle competenze acquisite**

A conclusione dei periodi di Alternanza, è previsto il rilascio da parte delle Istituzioni scolastiche di una certificazione che attesti le competenze acquisite “nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro”, che confluisce nel **Curriculum dello studente** attestante, oltre ad elementi informativi-ordinamentali sul percorso, le competenze, abilità e conoscenze apprese in situazioni extra-scolastiche e, appunto, di Alternanza.

La certificazione delle competenze acquisite nei percorsi scolastici, sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro ma anche tutte le competenze acquisite nel quinquennio del percorso di studi secondario, rappresenta uno degli atti finali del processo di valutazione.

Le Istituzioni scolastiche sono tenute a predisporre per ogni studente al termine del percorso del Secondo ciclo:

#### **Supplemento al Certificato in Europass**

Attualmente è obbligatorio ma standardizzato, poiché certifica le competenze acquisite con il diploma in base al Profilo in uscita/PeCup dei vari Indirizzi, ed è compilato dalle segreterie; è necessario produrre una certificazione personalizzata, integrando le competenze in uscita da curriculum con le competenze acquisite in ASL (necessariamente personalizzate e riferite ai periodi di *stage* ma anche alle altre attività ricomprese nel Progetto Formativo Individualizzato dell'ASL).

## **Curriculum dello studente**

Istituito dalla normativa sia a livello nazionale sia a livello provinciale, è il “documento” che riassume tutto il percorso formativo dello studente, comprendendo le attività riconducibili al contesto formale e ai contesti informali e non-formali.

## **Modello di certificazione (facoltativo)**

Non esiste attualmente un modello ministeriale o provinciale di certificazione come quello per il termine dell’obbligo o la fine del I ciclo, la certificazione deve comunque riportare:

- i descrittori del IV Livello EQF
- le informazioni sullo svolgimento dell'ASL (anagrafica, soggetti coinvolti, dati dello *stage*/tirocinio)
- la descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite (tecnico-professionali, organizzative, informatiche, linguistiche)
- una scheda con le competenze trasversali acquisite

## **Linee guida per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro degli studenti con Bisogni Educativi Speciali**

### **1. Inquadramento normativo e finalità dell'alternanza scuola-lavoro**

Ai sensi della normativa nazionale e provinciale gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono interessati dagli obblighi di alternanza scuola-lavoro. Di conseguenza, per gli studenti certificati ai sensi della L.104/1992 con le modalità qui di seguito specificate, per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento e per quelli in situazione di svantaggio valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente. La progettazione, la realizzazione e la valutazione del percorso devono essere coerenti con quanto previsto nel PEI o nel PEP dello studente che devono definire anche gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro e le relative modalità di attuazione e di valutazione.

La natura dell'esperienza di alternanza scuola lavoro ha finalità educativa, formativa e orientativa per l'alunno con Bisogni Educativi Speciali. Tali percorsi sono un'opportunità di pensare allo studente non solo in quanto tale, ma come soggetto appartenente a contesti diversi dalla scuola, nell'ottica della centralità della persona e del suo Progetto di vita. L'opportunità di alternare vari momenti di apprendimento, a scuola e in contesto lavorativo, favorisce l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, la promozione del processo di inclusione sociale e lavorativa e lo sviluppo dell'autonomia dello studente.

L'esperienza di alternanza scuola lavoro ha una valenza orientativa per il percorso successivo a quello dell'obbligo di istruzione e formazione. Nell'ottica del Progetto di vita è fondamentale poter offrire allo studente l'occasione di avvicinarsi a figure professionali che operano nei vari settori, enti pubblici e privati, associazioni ed enti del privato sociale, in modo da permettere nuove esperienze esterne alla scuola. Ciò consente allo studente, alla famiglia e alle varie figure professionali coinvolte di conoscere meglio le reali potenzialità del soggetto.

L'intera idea progettuale deve ruotare intorno allo studente, considerandolo in tal modo soggetto attivo nella co-progettazione iniziale, agendo così sul piano motivazionale ed emotivo. E' molto importante, inoltre, la condivisione e l'alleanza tra soggetti che appartengono al mondo della vita dello studente: docenti, personale sanitario e socio sanitario, eventuali figure di supporto, tutor esterni e la famiglia.

### **2. Indicazioni Specifiche per i percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti certificati ai sensi della Legge 104/1992**

Premesso che l'alternanza è un'attività obbligatoria, rientrante nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio, la progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale sono affidate all'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. Ciò consente l'attivazione di modelli flessibili di percorsi di alternanza scuola lavoro, sia nella tempistica che nelle modalità di attivazione. I periodi di alternanza sono articolati in coerenza con il PEI dello studente secondo criteri di gradualità e progressività che tengano in considerazione lo sviluppo personale e l'autonomia del soggetto. Pertanto, in taluni casi, l'equipe può definire il monte ore del percorso di alternanza scuola lavoro previsto per lo studente in termini differenziati.

Nelle attività di alternanza scuola lavoro, la scuola ha la responsabilità formativa ed educativa dell'intero percorso, in quanto progetta, realizza e verifica le azioni effettuate, con specifici interventi di monitoraggio quantitativo e qualitativo. Per rilevare come le agenzie esterne e le imprese concorrono allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze è importante focalizzare l'attenzione sulla valutazione, sin dalle prime fasi della progettazione. Sul piano operativo significa partire dai risultati di apprendimento attesi, dai relativi indicatori di valutazione da individuare in coerenza con il PEI e con il Progetto di vita dello studente e con il suo possibile inserimento lavorativo al termine del percorso di studi. Le competenze in uscita vanno articolate attraverso indicatori di valutazione che devono essere chiari e comprensibili, osservabili e accertati da tutti i soggetti coinvolti.

#### **2.1 Individuazione contesto ospitante e convenzione**

Nell'individuazione del contesto in cui si svolge l'attività di alternanza scuola lavoro e nella definizione della convenzione da stipulare tra l'istituzione scolastica e la struttura accogliente è opportuno considerare i seguenti passaggi fondamentali per l'avvio del percorso e per una buona riuscita del progetto:

- individuare la struttura ospitante, adeguata ad accogliere lo studente, in collaborazione con la famiglia, con gli operatori socio-sanitari dell' APSS di riferimento o degli Enti Locali e contribuire a rendere il contesto lavorativo un ambiente di apprendimento inclusivo;
- individuare, oltre al tutor interno ed al tutor esterno, altre figure di supporto, di accompagnamento dello studente nell'attività di alternanza, qualora necessarie: docente di sostegno, assistente educatore, facilitatore della comunicazione, mediatore linguistico;
- definire gli ambienti di apprendimento: tempi e luoghi, l'orario in cui l'alunno sarà presente a scuola e quello in cui svolgerà attività formative all'esterno, aspetti di flessibilità, pause, spazi, le caratteristiche dell'ambiente, anche in termini di sicurezza, la fattibilità dei compiti assegnati;
- organizzare visite preliminari nella struttura ospitante al fine di conoscere gli spazi, le persone con cui lo studente dovrà rapportarsi e le regole proprie del contesto.

Inoltre è necessario:

- condividere azioni, modalità di partecipazione alle attività, ruolo e compiti dello studente, competenze da sviluppare nel percorso in coerenza con il PEI;
- esplicitare i compiti e dello studente, con esempi pratici e simulazioni;
- valorizzare l'attività di alternanza coinvolgendo la classe di appartenenza dello studente;
- monitorare l'esperienza, anche sulla base del vissuto dello studente, e verificare i risultati attesi al fine di riprogettare l'attività di alternanza scuola lavoro per l'anno successivo.

E' da valutare il ricorso all'esclusivo inserimento in attività di impresa simulata, prevista dalla normativa di riferimento, privilegiando esperienze esterne che mettano lo studente in situazione reale. Verranno adottati a tal fine tutti gli accorgimenti, le strategie e le soluzioni possibili, utili all'inclusione dello studente nel luogo prescelto per svolgere l'alternanza scuola lavoro, in accordi con la struttura accogliente.

## 2.2 Valutazione

La tipologia della disabilità e la conseguente individualizzazione del percorso degli studenti certificati ai sensi della Legge 104/1992 impone particolare attenzione alle modalità e alla scelta degli strumenti di valutazione. La fase valutativa delle attività deve coinvolgere tutti gli attori che hanno partecipato alla realizzazione del percorso, effettuando un bilancio dell'esperienza attraverso:

- la rilevazione delle competenze relazionali e sociali e dell'autonomia dello studente;
- la rilevazione delle competenze professionalizzanti, tradotte in azioni osservabili e trasferibili a vari contesti;
- la rilevazione dei processi di apprendimento, degli atteggiamenti e dei comportamenti, anche tramite l'osservazione strutturata;
- la valutazione dei prodotti realizzati;
- l'autovalutazione e l'auto-orientamento dello studente in relazione al percorso svolto.

Gli esiti dell'analisi valutativa devono essere condivisi con lo studente e la famiglia, con il Consiglio di classe, con gli operatori dei servizi in modo da contribuire ad orientare lo studente e a pensare al suo futuro nell'ottica del progetto di vita.

Gli strumenti di valutazione verranno costruiti adattandoli a quanto già previsto per la classe, in base al profilo dello studente coinvolto, scegliendo tra griglie e schede di osservazione, raccolta di evidenze, diari di bordo e raccolta dei prodotti significativi realizzati, questionari di autovalutazione, documentazione.